

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

DELIBERA COMMISSARIALE N. 43 DEL 19 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Centro. Modalità di sottoscrizione e trasmissione deleghe e istanze (art. 7, comma 6 dello Statuto consortile).

IL COMMISSARIO REGIONALE

VISTA la Deliberazione commissariale n. 28 del 06/06/2022 con cui sono state indette le operazioni elettorali finalizzate al rinnovo degli Organi consortili per il giorno 30/10/2022;

VISTA la Deliberazione commissariale n. 35 del 19/07/2022 con cui sono state posticipare le operazioni elettorali finalizzate al rinnovo degli Organi consortili al giorno 27/11/2022;

VISTA la Deliberazione commissariale n. 36 del 03/08/2022 con cui sono stati individuati i contribuiti per la suddivisione dell'assemblea in tre sezioni secondo il disposto dell'art. 11 del vigente Statuto consortile;

VISTA la Deliberazione commissariale n. 39 del 13/09/2022 con cui sono state approvate le liste degli aventi diritto al voto;

VISTA la Deliberazione commissariale n. 42 del 16/09/2022 con cui sono stati designati i dipendenti di ruolo incaricati alle autentiche di cui all'art. 7, comma 6, del vigente Statuto consortile;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 6, del vigente Statuto prevede che le autentiche delle deleghe e/o delle richieste di iscrizione/modifica alle liste degli aventi diritto al voto possono essere effettuate, oltre che da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza del sottoscrittore, anche «*da un dipendente di ruolo del Consorzio, delegato a tale scopo e preventivamente designato [...]*»;

RITENUTO opportuno semplificare la procedura di presentazione e validazione delle deleghe e delle istanze di modifica/integrazione delle liste provvisorie da parte dei consorziati, consentendo l'utilizzo di strumenti informatici che certifichino l'identità del sottoscrittore e l'invio dei documenti;

CONSIDERATO che l'art. 45 del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 attribuisce alla trasmissione dei documenti tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) la «*certezza della provenienza*» e la loro trasmissione «*non deve essere seguita da quella del documento originale*»;

TENUTO CONTO che la Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 e la vigente disciplina nazionale prevista nel “Codice dell’Amministrazione Digitale” stabilisce che l’apposizione della firma elettronica qualificata (FEQ) - o digitale - garantisce l’autenticità, l’integrità e il non ripudio dei documenti informatici trasmessi;

VISTO il vigente Statuto Consortile approvato con Deliberazione commissariale n. 695 del 06.11.2020;

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Regionale n. 24 del 28/04/2022 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2022;

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 29 del 17 giugno 2021;

DELIBERA

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato.

DI autorizzare, ad integrazione di quanto già previsto nell’art. 7, comma 6, del vigente Statuto consortile, la sottoscrizione delle deleghe e delle istanze di richiesta di modifica o integrazione delle liste degli aventi diritto al voto nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Centro, anche con firma elettronica qualificata (FEQ);

DI autorizzare la trasmissione della documentazione di cui al punto precedente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) intestata a nome del soggetto firmatario;

DI rigettare richieste pervenute da Posta Elettronica Ordinaria (P.E.O.) o da Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) non intestate al soggetto richiedente, nonché istanze sottoscritte con firma diversa da quella elettronica qualificata (FEQ);

DI dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Sig. Monaco Maurizio)

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Avv. Mario Battaglia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti il giorno 20/09/2022

Chieti, lì 21/09/2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
Sig.ra Maria Giovanna Baldacci